



azienda regionale per l'edilizia abitativa

## **DIREZIONE GENERALE**

### **DISPOSIZIONI ALL'UFFICIO LEGALE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO, DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE E CONSULENZA LEGALE**

**ART. 1 - OGGETTO**

**ART. 2 - DISCIPLINA DELLA MATERIA E AMMISSIBILITÀ DEGLI INCARICHI**

**ART. 3 - ELENCO APERTO DEGLI AVVOCATI**

**ART. 4 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO**

**ART. 5 - AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI AGLI ISCRITTI NELL'ELENCO**

**ART. 6 – PRINCIPI E CRITERI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI**

**ART. 7 - INCARICHI A PROFESSIONISTI NON ISCRITTI NELL'ELENCO E/O RICONFERMA DEGLI INCARICHI**

**ART. 8 – CONVENZIONE**

**ART. 9 – ONORARI RICONOSCIUTI AL PROFESSIONISTA**

**ART. 10 - OBBLIGO DI INFORMAZIONE**

**ART. 11 - REGISTRO DEGLI INCARICHI**

**ART. 12 - CANCELLAZIONE DALL'ELENCO**

**ART. 13 - PUBBLICITÀ**

**ART. 14 - DIRITTO DI ACCESSO**

**ART. 15 - INCARICHI PROFESSIONALI A LEGALI IN SERVIZIO NELL'ENTE**

**ART. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

**ART. 1 - OGGETTO**

1. Il presente atto, nel rispetto della normativa vigente e dello Statuto, disciplina le modalità ed i criteri di conferimento degli incarichi di rappresentanza in giudizio e di patrocinio dell'Azienda agli Avvocati esterni all'Ente, nonché di conferimento degli incarichi di consulenza a mente del combinato disposto di cui agli artt. 20 e 27 del D. Lgs. n. 163/2006.

2. Con il presente atto si perseguono i seguenti fini: economicità, efficienza, efficacia, pubblicità, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, trasparenza delle fasi di affidamento dell'incarico.

**ART. 2 – DISCIPLINA DELLA MATERIA E AMMISSIBILITÀ DEGLI INCARICHI**

1. E' consentito affidare incarichi legali esterni soltanto per le prestazioni e le attività che non possono essere espletate dal personale dipendente - salvo impedimenti connessi a ragioni organizzative – e/o che riguardino oggetti e materie di particolare delicatezza, in ordine ai quali sia ravvisata l'opportunità di rivolgersi a professionisti esterni con idonea specializzazione o in caso di inesistenza delle necessarie competenze nell'ambito della dotazione organica dell'Ente, nonché della particolare tecnicità e complessità delle prestazioni, anche secondo quanto previsto dall'art. 6 bis della L.r. n. 31/1998.

2. A tale riguardo, l'attività dell'Azienda è volta a garantire uniformità alle procedure adottate nel rispetto dei principi generali di imparzialità, di economicità, trasparenza e delle pari opportunità.

### **ART. 3 – ELENCO APERTO DEGLI AVVOCATI**

1. Per l'affidamento degli incarichi legali esterni è istituito apposito elenco aperto ai professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, la cui tenuta ed il relativo aggiornamento è demandato al Dirigente Responsabile dell'Ufficio Legale.

2. L'elenco è articolato su base territoriale, in ragione del Foro di competenza, nonché in due sezioni: Giurisdizione amministrativa e Giurisdizione civile, quest'ultima con eventuali ulteriori sub-sezioni in relazione alle tipologie di contenzioso cui l'Azienda è interessata.

3. L'iscrizione ha luogo su domanda del professionista interessato o del rappresentante dello studio associato, alla quale deve essere unita la seguente documentazione:

a) Autocertificazione con le modalità di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, in cui si attesta l'iscrizione all'Albo Professionale e dichiarazione che non sussistano cause ostative, a norma di legge, a contrarre con la Pubblica Amministrazione nonché l'assenza di sanzioni e di provvedimenti disciplinari in corso;

b) Curriculum di studio, degli incarichi assolti e delle attività svolte, con l'indicazione delle specializzazioni e delle pubblicazioni;

c) Dichiarazione di presa conoscenza e di accettazione del presente provvedimento, in particolare per quanto attiene alle modalità di conferimento dell'incarico e di determinazione del compenso professionale;

d) Indicazione della sezione dell'elenco cui il professionista desidera essere iscritto nonché delle tipologie di contenzioso aziendale per le quali vanta maggior specializzazione;

e) Dichiarazione di impegno a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l'Azienda per la durata del rapporto instaurato e sull'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense;

4. L'iscrizione all'elenco o il suo diniego è disposta dal Direttore Generale, su proposta del Dirigente Responsabile dell'Ufficio Legale, e avviene nell'ordine di presentazione delle domande. I professionisti e gli studi professionali iscritti potranno presentare in ogni caso aggiornamento dei loro curricula.

5. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco interverrà pubblicazione sul sito istituzionale dell'Azienda e della Regione autonoma della Sardegna di apposito avviso per l'acquisizione di manifestazioni di interesse, con termine di (30) giorni dalla pubblicazione per la presentazione delle domande, di cui si darà contestuale informativa, da parte dell'Ufficio Legale, ai Consigli dell'Ordine nell'ambito regionale. L'elenco degli avvocati così formato sarà sottoposto ad aggiornamento annuale con l'inserimento delle nuove domande di ammissione fatte pervenire dai soggetti interessati entro il 31.12 di ciascun anno.

6. L'Ufficio Legale dell'Azienda cura l'accettazione delle domande, le forme di pubblicità di cui al precedente comma, la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco e del relativo registro.

7. L'Azienda, a seguito della predisposizione dell'elenco, non sarà in alcun modo vincolata a procedere agli affidamenti. L'acquisizione delle candidature e l'inserimento nell'elenco non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell'Azienda, né l'attribuzione di alcun diritto al professionista in ordine all'eventuale conferimento.

8. La formazione dell'elenco è finalizzata all'individuazione, a seguito di procedura ispirata a principi di trasparenza, economicità, efficacia, pubblicità, imparzialità e comparazione, di soggetti qualificati ai quali poter affidare specifici incarichi professionali specialistici.

### **ART. 4 – REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NELL' ELENCO**

1. Possono essere iscritti gli avvocati, singoli o associati, iscritti all'Albo professionale da almeno due anni, previa attestazione, in qualsiasi forma, dell'effettivo esercizio della professione.

2. Non possono essere iscritti professionisti che non si trovino nelle condizioni di contrattare con la pubblica amministrazione a norma di legge.

## **ART. 5 – AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI AGLI ISCRITTI NELL'ELENCO**

1. Prima del conferimento dell'incarico l'Ufficio Legale provvede a richiedere al professionista iscritto all'elenco, cui attingere secondo i criteri di cui al successivo art. 6, apposito preventivo che tenga conto dell'attività processuale prevedibilmente necessaria in relazione alla durata e complessità della causa.

Può prescindere dalla richiesta del preventivo, attingendo direttamente dall'elenco il nominativo del professionista individuato, qualora lo stesso sia già destinatario di precedenti incarichi conferiti in relazione al medesimo oggetto e valore dell'instauranda controversia.

Il Direttore Generale con propria determinazione, su proposta del Dirigente dell'Ufficio Legale, conferisce l'incarico al Legale individuato e, contestualmente, provvede all'impegno di spesa.

All'esito del giudizio o in caso di risoluzione anticipata del rapporto professionale, il legale designato provvederà a redigere conforme parcella per il saldo delle competenze.

2. Per le cause in cui l'importo presunto del compenso professionale risulti superiore a € 20.000 - in analogia alle procedure di affidamento dei servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura di importo pari o superiore a 20.000 € ed inferiore a 100.000 - si procederà ad invitare alla formulazione di offerte almeno cinque professionisti iscritti nell'elenco, con riferimento alla specializzazione in correlazione alla tipologia di contenzioso ed al foro di iscrizione all'albo professionale in relazione al Giudice adito, tenuto comunque conto del principio di rotazione. L'incarico verrà affidato, previa congrua motivazione, ad esito di procedura comparativa informale sulla base del curriculum e dell'offerta economica relativa al compenso professionale.

3. Nel momento in cui il professionista accetta l'incarico dovrà rilasciare apposita dichiarazione in cui si impegna a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l'Azienda per la durata del rapporto instaurato e sull'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense.

4. Non possono in ogni caso essere incaricati professionisti che abbiano in corso incarichi contro l'Azienda per terzi, pubblici o privati.

5. Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati o abbiano un contenzioso con l'Azienda.

6. Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio; in tali casi l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità.

## **ART. 6 - PRINCIPI E CRITERI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI**

1. In relazione all'oggetto della controversia, gli incarichi sono conferiti tenendo conto dell'attività prevalente e del curriculum formativo e professionale trasmesso dai professionisti iscritti nell'elenco di cui all'art. 3, con particolare riferimento all'attività prestata in favore di altri Enti Pubblici nello svolgimento di incarichi analoghi; del Foro di competenza; dell'anzianità di iscrizione all'Albo.

2. L'Azienda procederà all'affidamento degli incarichi applicando, in linea di massima, un criterio di rotazione all'interno della sezione del Foro di competenza, anche in considerazione del valore delle cause da assegnare o già assegnate.

## **ART. 7 – INCARICHI A PROFESSIONISTI NON ISCRITTI NELL' ELENCO E/O RICONFERMA DEGLI INCARICHI.**

1. Per controversie ritenute, ad insindacabile giudizio dell'Ente, di massima complessità che richiedono prestazioni di alta specializzazione, l'Azienda si riserva la facoltà di conferire l'incarico per la rappresentanza e difesa degli interessi della medesima, a professionisti e cattedratici di chiara fama, anche non iscritti nell'elenco, non sussistendo l'obbligo di attingere dallo stesso, fatta salva la richiesta di preventivo di cui al punto 2 dell'art. 5 delle presenti disposizioni.

2. In caso di impugnativa avverso una sentenza favorevole per l'Ente, l'incarico, di norma, viene affidato allo stesso professionista che ha curato i gradi precedenti, a meno che detto professionista non abbia i requisiti per il patrocinio nanti la Corte di Cassazione.

3. In caso di impugnativa avverso una sentenza sfavorevole per l'Ente, l'Azienda valuta discrezionalmente se confermare l'incarico al medesimo professionista incaricato della difesa nel grado precedente o se, invece, incaricare altro professionista.

#### **ART. 8 – CONVENZIONE**

1. Gli incarichi verranno formalizzati con apposita lettera di incarico, recante la sottoscrizione del professionista per accettazione, che dovrà espressamente prevedere l'indicazione del valore della causa.
2. Nel caso in cui al medesimo legale venga conferito incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente in una pluralità di giudizi inerenti la medesima situazione di fatto e di diritto, il compenso viene computato in maniera unica ed omnicomprensiva, con un incremento massimo del 10% di quanto pattuito.

#### **ART. 9 – ONORARI RICONOSCIUTI AL PROFESSIONISTA**

1. A seguito dell'entrata in vigore del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.
2. Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 9, comma 4, del D.L. sopra indicato, il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto all'Azienda il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente è previamente resa nota all'Azienda con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

#### **ART. 10 - OBBLIGO DI INFORMAZIONE**

1. I professionisti incaricati si impegnano, in sede di convenzione, ad informare per iscritto l'Ufficio Legale su tutte le iniziative e le attività dagli stessi intraprese in ordine all'incarico ricevuto.
2. All'Ufficio Legale è inviata, in tempi congrui, copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito, in modo tale da consentire la piena conoscenza e valutazione degli interessi dell'Ente.

#### **ART. 11– REGISTRO DEGLI INCARICHI**

1. È istituito un registro degli incarichi, nel quale devono essere annotati tutti gli incarichi conferiti, con tutti i dati e notizie idonee ad individuare la prestazione (generalità del professionista, l'oggetto della controversia, estremi dell'atto di conferimento dell'incarico), nonché i corrispondenti oneri finanziari (importo del compenso preventivato ed importo effettivo liquidato al professionista).

#### **ART. 12 – CANCELLAZIONE DALL'ELENCO**

1. Il Direttore Generale, su proposta del Dirigente dell'Ufficio Legale, dispone la cancellazione dall'elenco dei professionisti o degli studi associati che:
  - a) abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
  - b) abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
  - c) non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;
  - d) siano comunque, responsabili di gravi inadempienze.

#### **ART. 13 – PUBBLICITÀ**

1. L'elenco dei professionisti ed il registro degli incarichi sono pubblici.

## **ART. 14 – DIRITTO DI ACCESSO**

1. Chiunque può esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento amministrativo e prenderne visione nei modi stabiliti dalla legge e dal relativo regolamento aziendale.
2. Il Responsabile del procedimento risponde sul corretto svolgimento delle varie fasi dell'espletamento dell'incarico conferito.

## **ART. 15 – INCARICHI PROFESSIONALI A LEGALI IN SERVIZIO NELL'ENTE**

1. In via tendenziale, richiamato quanto stabilito all'art. 2, gli incarichi di rappresentanza in giudizio e patrocinio sono conferiti al personale assegnato all'Ufficio Legale dell'Azienda, iscritto all'albo speciale, a condizione che la materia del contenzioso da trattare sia compatibile con le competenze specifiche del dipendente nonché con i carichi di lavoro dello stesso e purchè non afferisca a contenziosi per i quali siano configurabili ragioni di opportunità per l'assegnazione all'esterno.

## **ART. 16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. Ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003 si informa che:
  - a) il trattamento dei dati personali dei professionisti richiedenti è finalizzato unicamente alla stesura di un elenco per l'eventuale successivo affidamento dell'incarico professionale;
  - b) il trattamento sarà effettuato dal personale degli uffici competenti nei limiti necessari a perseguire le sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti;
  - c) i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza dei responsabili o incaricati o di dipendenti coinvolti a vario titolo con l'incarico professionale da affidare o affidato;
  - d) il conferimento dei dati è obbligatorio per l'inserimento nell'elenco e l'eventuale affidamento dell'incarico professionale. Il rifiuto comporta il mancato inserimento nell'elenco nonché il non affidamento di incarico;
  - e) all'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.

Il Direttore Generale  
Dott. Giovanni Achenza